

CGC – Condizioni generali di contratto di Linde Material Handling Svizzera, a Branch of KION Intralogistic Solutions Switzerland AG (valide per contratti relativi a veicoli nuovi, usati e a noleggio)

I rapporti giuridici tra Linde Material Handling Svizzera (di seguito denominata fornitore/venditore/noleggiatore) e il cliente (di seguito denominato anche acquirente/noleggiante) sono interamente regolati dalle presenti Condizioni generali di contratto, salvo diversi accordi scritti. Le condizioni generali di contratto, di acquisto o di noleggio dell'acquirente/noleggiante sono applicabili al fornitore soltanto se sono state espressamente accettate da quest'ultimo in forma scritta.

1. Specifiche

Le informazioni riportate in offerte, prospetti, cataloghi, disegni, foto, ecc. sono basate sulle specifiche applicabili al momento dell'offerta (le informazioni relative ai veicoli usati devono essere intese come approssimative). Il fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche fino al momento della consegna, purché queste non vadano a compromettere l'utilizzo previsto del mezzo, specificato dal cliente al momento della conclusione del contratto. Se non diversamente concordato, disegni, prospetti, cataloghi e documenti simili non sono vincolanti (art. 7 CO¹).

Le informazioni riportate nella documentazione tecnica sono vincolanti solo se espressamente confermate.

2. Proprietà degli oggetti

Disegni, riproduzioni, descrizioni e offerte per impianti, attrezzature, macchinari e accessori (di seguito denominati oggetti) rimangono di proprietà del fornitore. Questi non devono essere messi a disposizione di terzi né essere copiati o utilizzati per riprodurre o far riprodurre a terzi tali oggetti (art. 10 LDA²). Allo stesso modo, gli oggetti forniti non possono essere utilizzati per realizzare disegni di lavorazione o per produrre o far produrre a terzi tali oggetti.

3. Conferma d'ordine (veicoli nuovi e usati)

Nel caso di un veicolo nuovo o usato, la fornitura concordata è quella descritta nella conferma d'ordine del fornitore. L'acquirente è tenuto a verificare che i dati riportati nella conferma d'ordine siano corretti, a firmarla in modo giuridicamente valido e a restituirla entro 5 giorni. Qualora l'acquirente non faccia pervenire la conferma d'ordine debitamente firmata o eventuali richieste di modifica entro 10 giorni, l'ordine si intenderà conferito con le specifiche riportate in questo documento. Nel caso in cui l'ordine sia già stato inviato per iscritto, non sarà necessario restituire la conferma d'ordine.

4. Conclusione del contratto (servizio di noleggio e assistenza)

Per i contratti di tipo Full Service Rental, gli accordi di manutenzione, i noleggi a breve termine, ed in caso di noleggi ed acquisti, il cliente è tenuto a sottoscrivere il contratto in modo giuridicamente valido.

Inizio e fine del periodo di noleggio e costi di trasporto sono concordati contrattualmente.

Allo scadere del periodo di noleggio concordato, il contratto si intende prolungato a tempo indeterminato e il termine di disdetta è sempre di 2 giorni.

4.1. Recesso senza preavviso

Entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto di noleggio senza preavviso per giusta causa. In particolare, al noleggiatore spetta questo diritto nel caso in cui:

- a) il noleggiante sia in ritardo con il pagamento di due canoni mensili;
- b) il noleggiante abbia affidato l'oggetto noleggiato a terzi senza il consenso del noleggiatore;
- c) il noleggiante non rispetti in modo grave gli obblighi stabiliti dal presente contratto di noleggio e continui a non rispettarli anche dopo essere stato ammonito, in forma scritta, dal noleggiatore.

5. Consegna

Il fornitore si impegna a fare tutto il possibile per rispettare i termini di consegna, ma non può fornire alcuna garanzia vincolante a riguardo. Nel caso in cui la consegna subisca ritardi per un qualsiasi motivo, anche il termine di consegna sarà spostato di conseguenza. Il mancato rispetto del termine di consegna stabilito inizialmente non autorizza l'acquirente né a recedere dal contratto né a rifiutare l'accettazione della merce. L'acquirente non è autorizzato, in nessun caso, a richiedere al fornitore un risarcimento danni in caso di ritardi nella consegna.

Qualora l'acquirente dopo la ricezione del sollecito scritto continui a ritardare l'accettazione del veicolo, il venditore dovrà concedergli per iscritto un termine di altri 30 giorni. Alla scadenza del suddetto termine, il venditore potrà:

- a) insistere affinché l'acquirente adempia ai propri obblighi contrattuali e richiedere un risarcimento danni oppure
- b) rinunciare a quanto a lui ancora dovuto e chiedere, a titolo di risarcimento danni il pagamento del 15% del prezzo del veicolo acquistato fermo restando il diritto del venditore a chiedere il risarcimento di un maggiore danno (art. 95 e 107 CO),
- c) addebitare al cliente le spese di deposito.

In caso di ritardo nell'accettazione della merce, il prezzo d'acquisto totale o rimanente diventerà immediatamente esigibile.

Il passaggio del rischio avviene al momento della consegna.

6. Prezzo

Salvo quanto diversamente concordato espressamente per iscritto, il prezzo indicato è al netto, IVA esclusa, sdoganato, franco magazzino svizzero del fornitore. Il fornitore si

riserva il diritto di cambiare il prezzo nel caso in cui nel periodo che intercorre tra la data dell'ordine e la data di consegna si registri un aumento delle tariffe doganali, del cambio, delle tasse di importazione e dell'aliquota IVA o siano introdotte nuove tasse o imposte non imputabili al fornitore. **Il fornitore si riserva il diritto di adeguare i prezzi in caso di variazione dei costi di produzione tra la data dell'ordine e il momento della consegna. L'adeguamento dei prezzi viene effettuato in base al German Producer Price Index dell'Ufficio federale di statistica.**

6.1. Attrezzature a noleggio

Il canone di noleggio si intende come prezzo indicativo per giornata di lavoro per l'impiego su un unico turno. Il canone di noleggio aumenta del 75% in caso di impiego su doppio turno e del 150% nel caso in cui i turni di impiego siano tre.

7. Denuncia dei vizi

Eventuali denunce dei vizi devono essere fatte pervenire al fornitore per iscritto (art. 201 CO). Al momento dell'accettazione, occorre verificare che la merce sia integra. Eventuali vizi apparenti devono essere indicati sulla lettera di vettura inserendo un'apposita nota e devono essere segnalati al fornitore entro una settimana dal ricevimento della merce. I vizi occulti devono essere comunicati al fornitore per iscritto entro una settimana dalla loro scoperta.

7.1. Attrezzature a noleggio

L'oggetto noleggiato deve lasciare la fabbrica senza difetti tecnici e con il pieno di carburante. Al momento della consegna o del ritiro, il noleggiante deve confermare che l'oggetto noleggiato non presenta difetti e che la fornitura è completa apponendo la propria firma sulla bolla di consegna o sull'ordine di ritiro. Qualora non venga indicata per iscritto la presenza di difetti, si presume che l'oggetto noleggiato sia stato consegnato o ritirato in condizioni conformi al contratto. Il noleggiante deve comunicare per iscritto, entro 2 giorni dall'accettazione dell'oggetto noleggiato al noleggiatore, eventuali danni occulti, in caso contrario l'oggetto noleggiato si considererà accettato nelle condizioni conformi al contratto.

8. Istruzioni e corsi di formazione

Il fornitore si impegna a fornire gratuitamente adeguate istruzioni sul funzionamento dell'oggetto.

Eventuali corsi di formazione richiesti dal cliente gli saranno addebitati a parte.

8.1. Attrezzature a noleggio

Con la firma del contratto di noleggio, il noleggiante dichiara che l'oggetto noleggiato (carrello elevatore) sarà utilizzato unicamente da personale in possesso di una patente riconosciuta e valida³.

9. Condizioni di pagamento

I pagamenti stabiliti contrattualmente dovranno essere corrisposti senza sconti, direttamente a favore del fornitore. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento concordati, senza bisogno di uno specifico sollecito, il cliente dovrà pagare gli interessi di mora nella misura del 5% dalla data di scadenza del pagamento, così come previsto dalla legge (art. 104 CO). La mancanza di parti non essenziali dell'ordine o il diritto a ricevere una garanzia da parte del fornitore non autorizza al mancato rispetto delle scadenze di pagamento.

In caso di sconti applicati senza autorizzazione, verranno addebitate in aggiunta spese di gestione pari a CHF 20.-.

Se è stata presentata domanda d'esecuzione e di fallimento, oltre alle imposte statali, sarà previsto anche il pagamento degli oneri amministrativi pari a CHF 200.-.

Per il pagamento di veicoli, pezzi di ricambio e servizi, di norma non si accettano carte di credito.

9.1. Attrezzature a noleggio

Se la durata del noleggio è inferiore a 30 giorni, al termine del contratto verrà emessa una fattura a saldo del canone di noleggio.

Nel caso in cui la durata del noleggio sia superiore a 30 giorni, il canone di noleggio verrà calcolato mensilmente. I canoni mensili in questo caso dovranno essere corrisposti in anticipo alla rispettiva data di calcolo.

Nel caso in cui il noleggiante sia in ritardo con i pagamenti, il noleggiatore potrà far ritirare l'oggetto noleggiato (vedi 4.1.a).

10. Garanzia e responsabilità

10.1. Veicoli nuovi

Sui prodotti nuovi il fornitore garantisce la corretta realizzazione del prodotto e della qualità dei materiali utilizzati in relazione allo scopo per il quale l'oggetto viene impiegato, purché quest'ultimo venga utilizzato e sottoposto a manutenzione nel rispetto delle indicazioni del produttore (art. 197 CO). La durata della garanzia viene stabilita nel contratto di acquisto e/o nella conferma d'ordine. Su richiesta scritta dell'acquirente, il fornitore si impegna, a sua scelta, a riparare o sostituire nel più breve tempo possibile tutti i componenti della fornitura del fornitore danneggiati o resi inutilizzabili nel periodo di garanzia per motivi che siano chiaramente riconducibili alla scarsa qualità dei materiali o a difetti di costruzione (art. 206 CO).

L'acquirente ha diritto a chiedere la riparazione del bene nel caso in cui l'oggetto non possieda o possieda solo in parte le caratteristiche promesse. Per caratteristiche promesse si intendono soltanto quelle espressamente definite come tali nella conferma d'ordine o nelle specifiche. Tale diritto può essere fatto valere al massimo fino al termine del periodo di garanzia. Le spese derivanti dal ripristino della conformità del

bene mediante riparazione o sostituzione sono a carico del fornitore. Tale disposizione non si applica alle spese sostenute qualora il prodotto sia stato spostato in un luogo diverso da quello di esecuzione del contratto, in particolare in caso di aumento dei costi di trasporto. L'acquirente dovrà concedere al fornitore tempi e mezzi adeguati per la riparazione del bene, mettendogli a disposizione eventuali attrezzature di supporto gratuitamente.

L'acquirente può anche richiedere il risarcimento del valore della merce, ma in questo caso sono escluse le spese accessorie e i danni rilevati in un secondo momento. I pezzi sostituiti diventano di proprietà del fornitore e devono essere riconsegnati a quest'ultimo. L'acquirente non ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni che non sono stati provocati direttamente dall'oggetto della fornitura, come ad esempio interruzione della produzione, mancato utilizzo, perdita di commesse, mancati guadagni e altri danni diretti o indiretti.

Nel caso in cui il cliente si sia avvalso della garanzia o abbia ricevuto prestazioni in garanzia, i termini di garanzia non saranno prolungati, né sarà stabilita una nuova scadenza della garanzia per l'oggetto al quale è stata applicata la garanzia. Non sono coperti da garanzia tutti i danni per i quali non si possa dimostrare che essi siano riconducibili alla scarsa qualità dei materiali o a difetti di costruzione, ad esempio quelli derivanti da normale usura, manutenzione insufficiente, mancato rispetto delle istruzioni d'uso, sollecitazione eccessiva, utilizzo di apparecchiature non adatte, effetti di sostanze chimiche o elettrolitiche, agenti esterni (fulmini, acqua, fuoco, ecc.), riparazioni o modifiche effettuate dall'acquirente o da terzi o per altri motivi non imputabili al fornitore.

In caso di fornitura e designazione di subappaltatori, il fornitore è responsabile soltanto nella misura prevista dagli obblighi di garanzia per il subappaltatore interessato. Non sono previste altre garanzie oltre a quelle definite in precedenza ed è escluso qualunque altro diritto, in particolare il diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Inoltre, qualsiasi garanzia da parte del fornitore, indipendentemente dal motivo per cui viene fornita, è limitata al massimo al prezzo dell'oggetto o della prestazione in questione.

10.2. Attrezzature usate

Sui veicoli usati (d'occasione) non viene offerta alcuna garanzia, salvo che non sia stato espressamente convenuto altrimenti nel contratto di vendita (art. 199 CO). Eventuali accordi devono essere inseriti in un documento di garanzia a parte.

10.3. Attrezzature a noleggio

È esclusa qualsiasi responsabilità del noleggiatore in caso di danni provocati in modo diretto o indiretto da guasti o dal malfunzionamento dell'attrezzatura. In particolare, il noleggiatore declina qualsiasi responsabilità per rischi e danni le cui cause sono riconducibili all'utilizzo dell'oggetto noleggiato.

In caso di danni al veicolo, il noleggiatore sarà sollevato dai propri obblighi qualora tali danni siano riconducibili a una delle seguenti cause: colpa del cliente, dei suoi dipendenti o del personale ausiliario, in particolare uso o impiego improprio dell'oggetto noleggiato, superamento della portata massima consentita, utilizzo dell'oggetto noleggiato in un luogo diverso da quello concordato nel contratto di noleggio. Se l'oggetto noleggiato viene usato su una strada pubblica senza targa e provoca un danno per il quale, ai sensi della normativa in materia di responsabilità civile, è chiamato a risponderne il noleggiatore, il noleggiante è tenuto a sollevare il noleggiatore da tale responsabilità. Nel caso in cui i terzi provochino un danno o la perdita totale dell'attrezzatura, ne sarà responsabile il noleggiante. Il noleggiatore è autorizzato a concludere accordi che prevedano la rinuncia a eventuali ulteriori diritti del noleggiante derivanti dal danneggiamento dell'attrezzatura, senza per questo sollevare il noleggiante dall'obbligo di pagamento. Il noleggiatore ha il diritto di cedere a terzi tutti i diritti derivanti dal suo rapporto con il noleggiante.

11. Ulteriori disposizioni in materia di noleggio

L'attrezzatura viene utilizzata dal noleggiante nei propri locali commerciali. Se tali locali non sono di proprietà del noleggiante, il noleggiatore è autorizzato a informare il proprietario dei locali nei quali il macchinario è installato e/o utilizzato dell'esistenza del presente contratto di noleggio. Il noleggiante è autorizzato a trasferire il macchinario o a cederlo a terzi solo previa autorizzazione scritta da parte del noleggiatore.

Il noleggiante può apportare modifiche e installare ulteriori elementi sull'attrezzatura solo previa autorizzazione scritta da parte del noleggiatore.

In caso di incidenti, incendi o danni di altra natura in relazione ai quali è coinvolto l'oggetto noleggiato, il noleggiante è tenuto a informare immediatamente il noleggiatore. Quanto detto vale anche in caso di incidenti per colpa propria in cui sono coinvolti o meno terzi. Non è consentito il riconoscimento delle rivendicazioni della controparte. Il noleggiante deve fare tutto quanto sia utile e necessario per chiarire i fatti e ridurre i danni, in particolare, in caso di incidenti con danni a persone, il noleggiante ha l'obbligo di informare e consultare le autorità competenti. Il noleggiatore, da parte sua, ha diritto a redigere in loco una relazione sull'incidente, contenente in particolare nome e indirizzo delle aziende e/o delle persone coinvolte e di eventuali testimoni.

Sono a carico del noleggiante tutte le imposte, i contributi, le tasse ed eventuali altre spese dovute per il noleggio, il possesso e l'utilizzo del bene.

Il noleggiante si impegna a eseguire i necessari interventi di manutenzione dell'oggetto noleggiato, in particolare alla batteria, secondo le istruzioni d'uso. Per le riparazioni dell'oggetto noleggiato, il noleggiante deve trasmettere l'ordine di riparazione al noleggiatore. Il noleggiante, dopo 1000 ore di esercizio o al massimo dopo 12 mesi dall'inizio del noleggio, a seconda di quale sia il primo evento a verificarsi, è tenuto a

chiedere un intervento di manutenzione al noleggiatore. Le riparazioni e gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente dal servizio clienti del noleggiatore. Tale disposizione non pregiudica in alcun modo l'obbligo al versamento del canone di noleggio. Durante il periodo delle riparazioni e/o degli interventi di manutenzione, il noleggiante non ha diritto a ricevere un'attrezzatura sostitutiva.

L'assicurazione contro i danni alle macchine non è inclusa nel prezzo del noleggio. Su richiesta, e a spese del cliente, si può stipulare un'assicurazione contro i danni alla macchina. Questo non include danni causati da eventi naturali. In caso di danni, immediatamente dopo essersi reso conto del danno, il noleggiatore deve notificare per iscritto la società di noleggio. La franchigia per ogni sinistro è di CHF 2000.00 (le singole disposizioni contrattuali del Full-Service-Rental si differenziano da questo e in caso di più sinistri, la compagnia assicurativa del locatore può di conseguenza aumentare la franchigia). Se non viene stipulata un'assicurazione, le spese complete per danni sono a carico dell'organizzazione o della persona che affitta. Qualsiasi copertura assicurativa concordata nell'ambito del presente contratto di noleggio decade in caso di negligenza grave o dolo (esempi: (1) furto in caso di deposito non adeguato con chiavi inserite, (2) utilizzo improprio del mezzo, ecc.), nonché nel caso in cui un conducente non autorizzato utilizzi l'oggetto noleggiato e qualora il conducente dell'oggetto noleggiato al momento del sinistro non sia in possesso della patente di guida necessaria riconosciuta dalla SUVA³. I costi di eventuali riparazioni dovute a negligenza grave e/o utilizzo improprio sono a carico del noleggiante.

Nel caso in cui, al termine del periodo di noleggio e dopo la restituzione dell'oggetto noleggiato, il noleggiatore rilevi dei danni in tempi adeguati, quest'ultimo potrà chiedere che essi vengano riparati a spese del noleggiante dopo aver presentato un apposito preventivo, se qualora danni sono stati provocati da utilizzo o manutenzione impropri, in particolare in caso di danni provocati da:

- a) errato rifornimento di carburante;
- b) caricamento effettuato con poca attenzione e superamento della portata massima in base al diagramma di carico dell'oggetto noleggiato;
- c) utilizzo poco accurato dell'oggetto noleggiato all'interno (bruciature di sigaretta, strappi e macchie) e all'esterno (danni a carrozzeria, pneumatici e cerchi, forcelle, sistema di sollevamento e pianale di carico);
- d) manipolazione errata (cambio, motore);
- e) uso sbagliato dell'oggetto noleggiato (l'oggetto è stato spinto, trainato, ecc.);
- f) mancato rispetto delle disposizioni di legge (ad es. SUVA e CFSL).

Nel caso in cui i danni siano da ricondurre a dolo o negligenza grave del conducente o del secondo conducente, viene meno qualsiasi esonero di responsabilità del noleggiante (ad es: guida senza targa su strade pubbliche). In tali casi, il noleggiante dovrà rispondere in modo illimitato di tutti i danni derivanti.

Se, al momento della riconsegna, il veicolo non viene restituito con il pieno di carburante, verrà addebitato il costo del rifornimento al prezzo di mercato medio del carburante. Se l'oggetto noleggiato viene restituito senza chiavi e/o istruzioni per l'uso verranno addebitati CHF 20.00. Inoltre, saranno addebitate anche le spese amministrative pari a CHF 20.00. Nel caso in cui il veicolo sia molto sporco, sarà addebitata anche la pulizia dell'oggetto noleggiato, il cui costo sarà calcolato in base al lavoro richiesto.

12. Riserva di proprietà

12.1. Attrezzatura nuova e usata

L'oggetto venduto che è stato consegnato rimane di proprietà del fornitore fino al ricevimento dell'intera somma dovuta. L'acquirente autorizza il fornitore a far registrare la riserva di proprietà presso l'ufficio del registro competente e a stipulare a spese dell'acquirente un'assicurazione contro tutti i rischi possibili fino al termine di tale periodo (art. 715 comma 1 CC⁴ in combinato disposto con l'art. 212 LEF⁵).

12.2. Full Service Rental e attrezzature a noleggio

L'attrezzatura noleggiata, compresi i suoi accessori, per tutto il periodo del noleggio rimane interamente di proprietà del noleggiatore in modo inalienabile. Il noleggiante può apportare modifiche e/o installare ulteriori elementi sull'oggetto noleggiato solo previa autorizzazione scritta da parte del noleggiatore. Alla fine del noleggio e alla restituzione dell'oggetto noleggiato, gli elementi installati successivamente diventeranno di proprietà del noleggiatore a titolo gratuito.

13. Firme elettroniche

Le firme elettroniche con certificato sono riconosciute dalle parti contraenti come giuridicamente vincolanti.

14. Luogo di esecuzione, foro competente e diritto applicabile

Il luogo di esecuzione e l'unico foro competente per tutti i rapporti commerciali è Dietlikon. Il rapporto giuridico è regolato dal diritto svizzero. In caso di conflitti di interpretazione del presente contratto vale esclusivamente la versione originale tedesca.

15. Informazione sulla privacy

Per riservatezza ci riferiamo alla nostra politica sulla privacy separata.

Dietlikon, 01 agosto 2025

¹ Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911, RS 220

² Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore) del 09.10.1992, RS 231.1

³ www.suva.ch/carrelli-elevatori

⁴ Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210

⁵ Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell'11 aprile 1889, RS 281.1